

# Capitolo III

## DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ

### 1. DIRITTO DI REGISTRAZIONE E CITTADINANZA

29. Il Comitato, richiamando l'accettazione da parte dello Stato Italiano della raccomandazione n. 40 dell'*Universal Periodic Review*, al fine di attuare la Legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza italiana, in modo da preservare i diritti di tutti i minorenni che vivono sul territorio nazionale, raccomanda all'Italia:

a) di assicurare che l'impegno sia onorato tramite la legge e di facilitarlo nella pratica in relazione alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia;

b) di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall'estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori;

c) di facilitare l'accesso alla cittadinanza per i bambini che potrebbero altrimenti essere apolidi.

*CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 29*

In Italia, l'acquisizione della cittadinanza è attualmente regolamentata dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91<sup>1</sup>, ai sensi della quale acquistano di diritto la cittadinanza italiana, fin dalla nascita, coloro i cui genitori (anche soltanto uno dei due) siano cittadini italiani (c.d. modalità di acquisizione **iure sanguinis**).

La legge 91/1992 riconosce, seppur in via residuale, anche il criterio alternativo dello **ius soli**, ma soltanto a:

1. Coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi ignoti o apolidi;

2. Coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori, in quanto la legge dello Stato di origine di questi ultimi esclude che il figlio nato all'estero possa acquisire la loro cittadinanza;

3. I figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato il possesso di un'altra cittadinanza.

La cittadinanza italiana è acquisita anche per riconoscimento della filiazione in un momento successivo alla nascita (da parte del padre o della madre cittadini italiani) o a seguito dell'accertamento giudiziale della sussistenza della filiazione: in questi casi l'acquisto della cittadinanza è automatico per i figli minorenni. È inoltre acquisita automaticamente dalla persona di età minore di origine straniera adottata da cittadino italiano e dalla persona di età minore di origine straniera che conviva effettivamente e in modo stabile con colui/colei che acquista/riacquista la cittadinanza.

Per quanto riguarda i minorenni di origine straniera nati in Italia, secondo le norme attualmente vigenti, possono divenire cittadini italiani coloro che abbiano ivi risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiarino, entro un anno dal compimento dei 18 anni, di voler acquistare la cittadinanza.

A questo proposito, il cosiddetto Decreto del Fare<sup>2</sup> (D.L. 69/2013) ha in parte

<sup>1</sup> Legge 5 febbraio 1992 n. 91 – “Nuove norme sulla cittadinanza”.

<sup>2</sup> Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013, Suppl. ordinario n. 63) sono state convertite in

legge (Legge 9 agosto 2013 n. 98) le misure di semplificazione degli adempimenti procedurali, relativi all'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia,



semplificato le procedure, prevedendo che allo straniero nato in Italia e che voglia acquisire la cittadinanza italiana non siano imputabili eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o alla Pubblica Amministrazione. L'interessato dunque potrà dimostrare il possesso dei requisiti necessari con ogni altra documentazione idonea ad attestare la sua presenza in Italia sin dalla nascita e il suo inserimento nel tessuto socio-culturale. Inoltre, gli Ufficiali di Stato Civile, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno, devono comunicare all'interessato che, entro il termine di un anno dalla maggiore età, può presentare la dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. In mancanza di tale comunicazione, il diritto può essere esercitato anche dopo lo scadere del termine di un anno. La Legge 94/2009<sup>3</sup> (c.d. "Pacchetto Sicurezza") ha introdotto il pagamento di un contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza: elemento che ostacola ulteriormente l'accesso dei minorenni alla cittadinanza italiana.

Negli ultimi dieci anni sono stati presentati in Parlamento diversi progetti di legge, che mirano a riformare le condizioni di acquisto della cittadinanza.

Un testo unificato, risultante dalla congiunzione di diversi progetti di legge con un progetto di iniziativa popolare, è stato finalmente approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 13 ottobre 2015<sup>4</sup>. Il suddetto testo si concentra sulla condizione delle persone di età minore di origine straniera, ampliando le modalità di acquisto della cittadinanza per i nati e/o cresciuti in Italia. Il testo introduce

innanzitutto una novella rispetto alla normativa vigente, ampliando da uno a due anni dal raggiungimento della maggiore età il periodo entro il quale lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può fare domanda per la cittadinanza.

Il provvedimento propone inoltre l'introduzione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (c.d. **ius soli temperato**), prevedendo che possa acquistare la cittadinanza chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, con almeno uno dei quali in possesso del diritto di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. L'acquisizione non avviene automaticamente, bensì è il genitore (o chi esercita la responsabilità genitoriale) che deve manifestare una dichiarazione di volontà in tal senso, entro il compimento della maggiore età del figlio interessato; in alternativa, quest'ultimo può fare richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Il disegno di legge introduce anche una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza per la persona di età minore di origine straniera, nata in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro i dodici anni di età, che abbia frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al Sistema Nazionale di Istruzione (c.d. **ius culturae**). Anche in questo caso, la cittadinanza non si acquista automaticamente, ma in seguito a una dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente in Italia o da chi eserciti la responsabilità genitoriale, entro il compimento della maggiore età del

contenute nel cosiddetto "Decreto del Fare" (D.L. 21 giugno 2013 n. 69).

<sup>3</sup> Legge 15 luglio 2009 n. 94 – "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

<sup>4</sup> Il riferimento è alla proposta di legge di iniziativa popolare C. 9, "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza", discussa congiuntamente alle

proposte C. 200, C. 250, C. 273, C. 274, C. 349, C. 369, C. 404, C. 463, C. 494, C. 525, C. 604, C. 606, C. 647, C. 707, C. 794, C. 836, C. 886, C. 945, C. 1204, C. 1269, C. 1443, C. 2376, C. 2495, C. 2794, C. 3264, poi trasmessa al Senato con numerazione S. 2092, "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91 e altre disposizioni in materia di cittadinanza".



figlio interessato. Se ciò non avviene, quest'ultimo può fare richiesta di acquisto della cittadinanza entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

L'acquisizione della cittadinanza in base allo *ius culturae* riguarda anche i minorenni di origine straniera che abbiano **fatto ingresso in Italia entro il compimento del diciottesimo anno di età**, i quali possono richiedere la cittadinanza qualora risiedano legalmente in Italia da almeno sei anni e ivi abbiano frequentato regolarmente un ciclo scolastico o un percorso di formazione professionale, con il conseguimento del titolo conclusivo/qualifica professionale.

Il disegno di legge prevede inoltre una disciplina transitoria, nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del provvedimento, per coloro che abbiano già compiuto 20 anni di età, abbiano già maturato i requisiti alla base dello *ius culturae*<sup>5</sup> e abbiano avuto residenza legale e ininterrotta sul territorio nazionale negli ultimi cinque anni.

La riforma esonera infine dal pagamento del contributo di 200 euro le richieste/istanze/dichiarazioni di cittadinanza relative alle persone di età minore<sup>6</sup>, sostituendo inoltre per queste ultime il requisito della convivenza col genitore che acquista/riacquista la cittadinanza italiana, con il requisito della titolarità della responsabilità genitoriale quale presupposto per l'estensione automatica della cittadinanza dal genitore al figlio.

Nel passaggio da un ramo all'altro del Parlamento, e dopo oltre un anno di stallo in Commissione Affari Costituzionali del Senato, ad aprile 2017 è ripartito l'esame

del provvedimento e a giugno è stato incardinato in Aula al Senato in seconda lettura<sup>7</sup>.

Le strumentalizzazioni cui è stata sottoposta la riforma in seguito a fatti di cronaca nazionale ed internazionale e i delicati equilibri politici in seno alla maggioranza parlamentare hanno riaperto, dentro e fuori dal Parlamento, il dibattito sull'opportunità di riformare la Legge 91/1992 entro l'attuale Legislatura; tale situazione ha comportato la mancata calendarizzazione dopo l'estate del disegno di legge in questione (situazione immutata al momento della chiusura del presente Rapporto). In attesa dell'approvazione definitiva della riforma della normativa sulla cittadinanza, nel 2016 è stata approvata la Legge 20 gennaio 2016 n. 12<sup>8</sup> che sancisce il c.d. **ius soli sportivo**, permettendo il tesseramento dei minorenni stranieri residenti in Italia (almeno da quando hanno compiuto 10 anni) e iscritti alle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva.

Rispetto invece al diritto di registrazione alla nascita, si fa presente che l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, avvenuta con la Legge 15 luglio 2009 n. 94 in combinato disposto con gli artt. 361-362 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza della situazione di irregolarità di un migrante. Tale prescrizione condiziona i genitori stranieri che, trovandosi in situazione irregolare, spesso non si presentano agli uffici

<sup>5</sup> Essi dovranno quindi dimostrare di aver frequentato per almeno 5 anni uno o più cicli scolastici, o un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale nel nostro Paese.

<sup>6</sup> Nel 2014, in occasione del ciclo di audizioni indetto in seno alla Camera dei Deputati, il Comitato Italiano per l'UNICEF, Save the Children e Rete G2-Seconde Generazioni avevano chiesto che la riforma della legge sulla cittadinanza

contemplasse, tra le altre cose, l'esclusione dei minorenni dal pagamento del contributo introdotto dalla L. 94/2009

<sup>7</sup> Atto Senato 2092, "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91 e altre disposizioni in materia di cittadinanza".

<sup>8</sup> La Legge 20 gennaio 2016 n. 12 – "Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minorenni stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva".



anagrafici per la registrazione del figlio, proprio per timore di essere eventualmente espulsi. La situazione sarebbe superabile se si desse attuazione alla Legge delega 67/2014<sup>9</sup>, che prevede l'abolizione del reato di ingresso illecito in Italia (pur continuando a prevedere l'arresto per i cittadini stranieri che rientrano in Italia dopo un provvedimento di espulsione). Sempre in tema di diritto di registrazione alla nascita, la Legge 219/2012 – “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” – ha equiparato sotto ogni aspetto la condizione dei figli nati all'interno e al di fuori del matrimonio, introducendo alcune modifiche al DPR 396/2000 relativo alla semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

Con Legge 162/2015<sup>10</sup> l'Italia ha inoltre ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia.

**Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:**

**1. Al Parlamento**, alla luce dell'urgenza di ottenere una riforma che faciliti l'acquisto della cittadinanza italiana per i minorenni di origine straniera, di approvare in via definitiva, prima della fine dell'attuale Legislatura, il disegno di legge S. 2092 – “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91 e altre disposizioni in materia di cittadinanza” – già approvato in prima lettura alla Camera nel 2015;

**2. Al Parlamento** di legiferare in modo da garantire il diritto alla registrazione per tutti i minorenni nati in Italia, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori, adeguando in tal senso l'ordinamento interno.

<sup>9</sup> Legge 28 aprile 2014 n. 67 – “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”, che delega il Governo ad “abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'art. 10-bis del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.lgs. 286/1998, conservando rilievo penale

le condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottate in materia”. In base alla legge delega, il Governo avrebbe dovuto adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per riformare la disciplina sanzionatoria

<sup>10</sup> Legge 162 del 29 settembre 2015 – “Adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961”.